

**COMUNE DI LAURENZANA**  
**Provincia di Potenza**



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Reg. N. 15</b> <b>Del 21/04/2016</b> <b>N. Prot.</b> <b>2398</b>	<b>Oggetto: Determinazioni aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria - IMU- ANNO 2016</b>
--	--

\*\*\*\*\*

L'anno duemilasedici il giorno Ventuno del mese Aprile alle ore 16,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

<b>Pr og.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENT E</b>	<b>ASSENTE</b>
1	<b>Michele UNGARO</b>	X	
2	<b>Pietro Luigi MARTOCCIA</b>	X	
3	<b>Luciano DE BELLIS</b>		X
4	<b>Nicola Michele GIOSCIA</b>	X	
5	<b>Marco IMUNDO</b>	X	
6	<b>Michele PAVESE</b>	X	
7	<b>Vincenzo PAVESE</b>	X	
8	<b>Giuseppina TROCCOLI</b>	X	
9	<b>Domenico Giovanni URGA</b>		X
10	<b>Antonio Rosario PISANI</b>		X
11	<b>Maria Luisa CANTISANI</b>	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO  
Partecipa il Segretario D.ssa Cinzia Innelli  
La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, ha espresso il parere favorevole

- Il Responsabile dell'area tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica Rag. De Fina Carlo Rosario
- Il Responsabile dell'area finanziaria la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria Rag.De Fina Carlo Rosario

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per

*l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

*delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per*

*l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";*

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 ;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7 ed 1 astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2016 :**

CATEGORIA	ALIQUOTA
Fabbricati del Gruppo A (Esclusi A10), diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze per categorie C2-C6-C7	8,60
Fabbricati del Gruppo D (Esclusi D 10)	10,60

Di stabilire l'esonero del pagamento per importi inferiori a 4,00 (Quattro) euro ai fini del versamento;

Con voti favorevoli n. 7 ed 1 astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 21/04/2016**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**

f.to D.ssa Cinzia Innelli

**IL SINDACO**

f.to Michele UNGARO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente 27.4.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12.5.2016 ai sensi dell'art.124, primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Cinzia Innelli

Addi,

27.4.2016



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; Oppure è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addi,

27.4.2016

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**

f.to D.ssa Cinzia Innelli

- Copia conforme all'originale

Addi,

27.4.2016

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**

D.ssa Cinzia Innelli



L'ADDETTA ALLA SEGRETERIA  
ANNA MARIA PAVESE